MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA a.s. 2008/09

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Il presente lavoro ripercorre i punti salienti delle disposizioni sulla mobilità (contratto e ordinanza) soffermandosi in modo particolare sugli aspetti su cui si registrano più frequentemente richieste di chiarimento e approfondimento: solo per questa ragione alcune parti risultano sviluppate in maniera più particolareggiata rispetto ad altre, meno problematiche, per le quali non si è reso necessario dedicare eccessivo spazio.

Gli argomenti sono stati raggruppati secondo il seguente schema.

- LE PRINCIPALI NOVITA'
- SCADENZE PER LE DOMANDE E TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI
- PERSONALE DOCENTE
  - ✓ DESTINATARI
  - ✓ DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
  - ✓ PREFERENZE ESPRIMIBILI
  - ✓ SOSTEGNO
  - ✓ LE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA'
- PERSONALE ATA
  - ✓ DESTINATARI
  - ✓ DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
  - ✓ PREFERENZE ESPRIMIBILI
- IL *"BONUS"*
- IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
- LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI
  - ✓ LE TRE FASI
  - ✓ LA TERZA FASE
  - ✓ LA MOBILITA' SU STRUMENTO MUSICALE

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

ART. 2
PERSONALE CHE SI È AVVALSO PER TRE ANNI DEGLI ARTICOLI 36 E 59 DEL CCNL (EX ARTT. 33 e 58 DEL CCNL 2003)

- Nel CCNL 2007 agli articoli 36 e 59 (ex artt. 33 e 58 del CCNL 2003) è stato definitivamente chiarito che il personale docente, educativo ed ATA nell'ambito del comparto scuola può accettare senza limiti temporali rapporti di lavoro a tempo determinato di durata annuale mantenendo per tre anni la titolarità della sede di servizio.
- Nell'art. 2, comma 2, del contratto sulla mobilità sono state definite le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale che ai sensi degli articoli citati, dopo il triennio, perde la titolarità della sede. Con una apposita integrazione è stato precisato che tale personale al fine di ottenere la nuova sede definitiva partecipa insieme al personale privo di sede alle operazioni di mobilità nella seconda fase del movimento come proveniente da fuori comune rispetto alle scuole richieste. In tal senso sono stati adeguati anche gli articoli 13, comma 2 e 44, comma 2.

! *Agli interessati, qualora non presentino domanda di trasferimento o non siano soddisfatti per le preferenze espresse, la sede di titolarità sarà attribuita d'ufficio sui posti residuati prima della terza fase (mobilità professionale e territoriale interprovinciale)*

ART. 3
MOBILITÀ PROFESSIONALE

Personale docente - superamento del periodo di prova

Con una diversa formulazione del primo comma dell'art. 3 è stato chiarito che possono partecipare alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) solo i docenti e il personale educativo che hanno superato il periodo di prova.

Personale educativo

Per i passaggi nel ruolo del personale educativo sono stati adeguati alle disposizioni vigenti i titoli richiesti: laurea in scienza della formazione – indirizzo scuola primaria (legge 19.11.90, n. 341, art. 3, comma 2), diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (D.M. 10.3.97, art. 2, commi 1 e 3), idoneità.

Personale ATA

Per i passaggi del personale ATA ad altro profilo della stessa area è stato precisato, in relazione alle modifiche dei titoli di studio apportate dal CCNL 2007, che mantengono validità i titoli di accesso previsti dalla tabella B del CCNL del 24.7.2003 in possesso degli interessati entro il 29.11.2007 (data di entratati in vigore del nuovo CCNL). Analoga precisazione è stata inserita nell'art. 50 e nell'art. 52 con riferimento ai trasferimenti degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra.

ART. 6, COMMA 6
SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

- Con l'obiettivo di favorire la mobilità professionale in presenza di docenti titolari in classi di concorso/posti in soprannumero provinciale è stato previsto di destinare il posto unico o dispari alla mobilità professionale sottraendolo alla quota destinata alle assunzioni. Ciò anche a seguito di procedure di riconversione effettuate negli anni scorsi ed in considerazione delle indicazioni della nuova legge finanziaria.

! *L'integrazione apportata all'art. 6, comma 6 prevede tale ipotesi esclusivamente qualora siano state presentate domande di passaggio di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto, che indichino tra le preferenze di sede l'intera provincia*

ART. 7
PRECEDENZA V - ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE

- Tra le condizioni sufficienti ad attestare l'unicità dell'assistenza al genitore disabile è stata introdotta la convivenza effettiva con il genitore portatore di handicap grave. Ciò anche in presenza di più figli che non dovranno più in tali casi autocertificare le condizioni oggettive che non consentono l'assistenza. In tal senso è stato integrato anche il successivo art. 9 relativamente alla documentazione necessaria.

! *Al fine di evitare interpretazioni restrittive, sono stati eliminati gli esempi delle ragioni oggettive che non consentono l'assistenza al genitore da parte di eventuali altri figli*

ART. 14
TRASFERIMENTI SUI POSTI DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA

- E' stata introdotta la possibilità di esprimere l'ordine di preferenza in caso di richiesta di trasferimento sia su posto comune che su posto di lingua straniera da parte dei docenti della scuola primaria. Con le integrazioni apportate al comma 1 dell'art. 14 è stato inoltre previsto che in assenza di indicazioni il trasferimento è effettuato prioritariamente sui posti di lingua.

! *Nello stesso articolo, al fine di superare le incertezze segnalateci da più parti, è stata integrata la nota 1 nella parte in cui sono precisati i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera. Analogamente a quanto disposto nel nuovo regolamento delle supplenze, la precedente dizione "possesso dei titoli accademici specifici" è stata sostituita con la laurea in scienze della formazione primaria e con laurea in lingue valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria*

ART. 20
DIMENSIONAMENTO DEI CIRCOLI DIDATTICI

- Nei casi di confluenza di plessi in altro circolo o istituto comprensivo, alla lettera B - punto II, è stato eliminato il vincolo che non consentiva ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo aver acquisito la titolarità nel circolo/istituto di confluenza mediante l'esercizio della prevista opzione.

ART. 37 BIS
MOBILITA' DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

- Con modalità analoghe (per quanto possibile) a quelle previste per gli altri docenti, sono state disciplinate le fasi sia dei trasferimenti tra diocesi diverse (i movimenti nell'ambito della diocesi di titolarità sono regolati nel Contratto sulle utilizzazioni), sia quelle relative alla mobilità intersettoriale per diverso settore formativo nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica.
- Le operazioni di mobilità saranno realizzate sulla totalità dei posti disponibili in organico di diritto (70% dei posti complessivi) fatti salvi eventuali accantonamenti di quote di posti per assunzioni in ruolo residuali.

ALLEGATO C - PERSONALE DOCENTE
TERZA FASE – TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

- Si è sviluppata recentemente una pressante richiesta di riavvicinamento alla famiglia anche a seguito delle quote più consistenti di assunzioni effettuate negli ultimi anni. Nel contratto sulla mobilità si è inteso riconoscere questa esigenza e sono state apportate modifiche che consentono di ampliare le opportunità di trasferimento interprovinciale in particolare per i posti/classi di concorso a bassa diffusione.
- Ferma restando l'attuale sequenza delle operazioni, lasciando cioè inalterata la scelta prioritaria della sede per la mobilità professionale in ambito provinciale, è stato assegnato *"il posto dispari"* ai trasferimenti interprovinciali, intervenendo anche sulla nota 1, ed è stato eliminato il vincolo dell'invalicabilità delle aliquote attribuite a ciascuna delle due tipologie di mobilità; ciò al fine di consentire ulteriori eventuali passaggi sui posti residuati.

ALLEGATO E
TABELLE VALUTAZIONI TITOLI PERSONALE ATA

- Per l'attribuzione del punteggio relativamente alla mobilità a domanda e d'ufficio è stata integrata la nota 3 con la valutazione, nell'ambito del servizio pre-ruolo del personale ATA, anche del servizio prestato in qualità di docente di ruolo. Ciò in quanto le norme sul riconoscimento dei servizi ai fini della carriera per tale personale (art. 569 del D.L.vo 297/94 e art. 4, comma 13 del DPR 399/88) mentre prevedono la riconoscibilità del servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori ATA e del servizio non di ruolo prestato in qualunque profilo o carriera nelle scuole statali (quindi anche del servizio prestato come docente supplente), non contemplano la valutabilità del servizio prestato come docente di ruolo.

! *Nel contratto si è inteso sanare una incongruenza normativa che, ripetiamo, trova applicazione ai soli fini della valutazione del punteggio per la mobilità*

****

Sono stati inoltre recepiti nell'articolato i chiarimenti concordati con le Organizzazioni Sindacali e diramati lo scorso anno con la nota prot. n. 1303 del 25.1.2007 che evidenziamo di seguito.

ART. 7 - PRECEDENZA V

Figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni
La precedenza per figli disabili di età inferiore ai tre anni è riconosciuta anche qualora dalle certificazioni mediche non risulti il carattere permanente della situazione di handicap.

Comune di ricongiungimento/assistenza al coniuge, figlio, ecc., in situazione di handicap
L'indicazione della preferenza sintetica per il comune/distretto scolastico di ricongiungimento è obbligatoria solo quando sono richiesti anche altri diversi comuni o distretti.
Conseguentemente è considerata valida la domanda di trasferimento in cui sono indicate solo istituzioni scolastiche comprese nel comune/distretto di ricongiungimento per l'assistenza all'handicap anche se non viene espresso il relativo codice sintetico.
Inoltre, qualora nella domanda di trasferimento siano indicate sia preferenze analitiche relative ad istituzioni scolastiche che sono comprese nel comune/distretto di ricongiungimento, ma non il codice del comune/distretto,

sia preferenze relative ad altri comuni o distretti la domanda non sarà annullata ma saranno prese in considerazione esclusivamente le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento.

Dichiarazione dell'unicità di assistenza
La situazione di unicità dell'assistenza al genitore, deve essere comprovata anche con autocertificazione da parte di ciascun figlio di non essere in grado di effettuare l'assistenza. Tale dichiarazione non è necessaria qualora il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile.

ART. 5
PERSONALE DOCENTE ED ATA COLLOCATO FUORI RUOLO ASSEGNATO AGLI IRRE, ALL'INDIRE ED ALL'INVALSI

- Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, relative al personale collocato fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza , si applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all' INDIRE ed all' INVALSI che presenta domanda di rientro in servizio nella scuola.

ART. 26
POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

- E' stata evidenziata l'intercambiabilità del servizio prestato nell'ambito delle tre tipologie di posti: speciali, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato ai fini del compimento del quinquennio obbligatorio.

ART. 20
DIMENSIONAMENTO

Succursali e/o corsi che confluiscono presso altre istituzioni scolastiche

- La disposizione di cui all'art. 20, lettera D) si riferisce solo ed esclusivamente al personale docente titolare nell'istituto che, a seguito del dimensionamento, subisce la riduzione di succursali e/o corsi. Tale personale eserciterà il diritto di opzione, secondo l'ordine di graduatoria dell'istituto di provenienza e sarà, eventualmente, trasferito come soprannumerario, sempre in relazione alla posizione occupata in tale graduatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Tutte le domande, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati all'Ordinanza, corredati dalla relativa documentazione, **devono essere presentate** da parte di tutto il personale entro il **5 febbraio 2008** al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità o di servizio.

I termini delle operazioni sono i seguenti:

- **Scuola primaria**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **13 marzo 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **9 aprile 2008**
- **Scuola dell'infanzia**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **3 aprile 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **24 aprile 2008**
- **Scuola secondaria di secondo grado**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **21 aprile 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **19 maggio 2008**
- **Scuola secondaria di primo grado**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **19 maggio 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **16 giugno 2008**
- **Personale educativo**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **21 aprile 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **12 maggio 2008**
- **Personale ATA**
  Comunicazioni al CED delle domande e dei posti entro il **22 maggio 2008**
  Pubblicazione dei movimenti il **19 giugno 2008**
- **Insegnanti di religione cattolica**
  Le disposizioni relative agli insegnanti di religione cattolica saranno contenute in un'ordinanza specifica che sarà emanata entro la fine del mese di gennaio. E' prevista la presentazione delle domande nel mese **di aprile 2008**.

NOTA BENE

! *I docenti che chiedono la **restituzione al ruolo di provenienza** devono presentare la domanda all'ufficio scolastico provinciale della provincia scelta per il rientro entro **il 27 gennaio 2008**.*

! *I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande per quanti sono i passaggi richiesti.*

! *Per i docenti che concludono i corsi di **riconversione professionale** e i **corsi di sostegno** i termini per la presentazione delle domande di mobilità sono fissati **a 10 giorni prima** delle date di comunicazione al CED.*

! *I docenti **senza sede definitiva** devono indicare soltanto i dati relativi alla scuola di servizio.*

! *I docenti **titolari DOP** o di **sostegno nella scuola secondaria di secondo grado** debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di II grado, tralasciando il codice del comune di titolarità, indicando in ogni caso la scuola sede di servizio.*

! *I docenti **titolari su corsi EDA** devono indicare nello spazio relativo alla scuola di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale di servizio.*

RETTIFICA, REVOCHE E RINUNCE

- Non è consentito integrare o modificare la domanda oltre i termini di scadenza.

- È consentita la revoca della domanda di movimento o di passaggio **entro 10 giorni prima** del termine ultimo di presentazione al CED dei posti disponibili previsto per ciascuna categoria di personale. A tal fine fa fede il timbro e data della scuola alla quale è presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell'ufficio ricevente. Di seguito, il prospetto con le specifiche date relative alle varie categorie di personale:

  docenti scuola primaria - **3 marzo 2008**
  docenti scuola infanzia - **22 marzo 2008**
  docenti scuola secondaria II grado - **11 aprile 2008**
  personale educativo - **11 aprile 2008**
  docenti scuola secondaria I grado - **9 maggio 2008**
  personale ATA - **12 maggio 2008**

- A trasferimento concesso non è ammessa la rinuncia salvo che per **gravi motivi** sopravvenuti e debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative all'organico di fatto.

PERSONALE DOCENTE

Tutte le categorie di personale docente della scuola con contratto a tempo indeterminato possono accedere alla mobilità territoriale e professionale con alcuni **vincoli**.

MOBILITA' TERRITORIALE
Docenti neo-assunti a tempo indeterminato

- In attuazione della legge 124/99 (art. 1, comma 3), il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato **non può presentare domanda** di trasferimento:
  - **per altra provincia**: per tre anni dalla decorrenza giuridica dell'assunzione (personale **assunto dal 1.9.2006**);
  - **per altri comuni della provincia di titolarità**: per due anni dalla decorrenza giuridica dell'assunzione (personale **assunto dal 1.9.2007**).
  - ! *Per effetto di quanto sopra i docenti **neo-assunti, a cui è stata assegnata una sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva**, possono esprimere preferenze esclusivamente **tra i comuni della provincia di titolarità***
  - ! *Tali docenti, non potranno chiedere il trasferimento **per altra provincia** l'anno successivo*

N.B.: Ai fini del compimento del biennio/triennio si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell'assunzione e si considera l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

MOBILITA' PROFESSIONALE

- Possono partecipare **i** docenti che hanno superato il **periodo di prova** e che sono in possesso:
  - della specifica **idoneità/abilitazione** al diverso grado di istruzione per il **passaggio di ruolo** (per un solo ruolo e una sola provincia ad esclusione della scuola secondaria di II grado in cui si possono chiedere più province). La domanda di passaggio di ruolo prevale sulle altre domande presentate;
  - della specifica **idoneità/abilitazione** alla diversa classe di concorso richiesta per il **passaggio di cattedra** (tante domande per ogni abilitazione/idoneità).
  - ! *Per il passaggio nel ruolo dei docenti di scuola primaria sono valide le abilitazioni all'insegnamento conseguite con i diplomi magistrali quadriennali e con i diplomi sperimentali quinquennali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02*

! *Per il passaggio nel ruolo del personale educativo sono validi:*
- *l'idoneità;*
- *la laurea in scienze della formazione – indirizzo scuola primaria;*
- *i diplomi magistrali quadriennali e con i diplomi sperimentali quinquennali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s.2001/02.*

! *Per il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico pratico della scuola secondaria di II grado sono validi i titoli di studio di acceso alla classe di concorso della tabella C richiesta (D.M. 39/99)*

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere redatte secondo i moduli disponibili nella rete internet o intranet del MPI e devono essere corredate di:

- dichiarazione personale (ai sensi DPR n. 445/2000), attestante il possesso dei **titoli di studio** valutabili di cui alle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità (es.: inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso, diplomi di specializzazione, diplomi universitari, corsi di perfezionamento, lauree, dottorati di ricerca ecc.);
- dichiarazione personale di cui all'**all. D**, attestante i **titoli di servizio** valutabili ovvero certificato di servizio;
- dichiarazione personale (ai sensi DPR n. 445/2000), attestante le **esigenze di famiglia** (stato civile, stato di famiglia, unicità assistenza disabile (come da nostra scheda), residenza per ricongiungimento, ecc.);
- dichiarazione personale (ai sensi DPR n. 445/2000), attestante il possesso di **abilitazione e/o idoneità** per coloro che chiedono il passaggio di ruolo o di cattedra **o titolo di specializzazione** per il sostegno e per l'accesso a scuole con finalità speciali;
- dichiarazione personale di cui all'**allegato F,** attestante la **continuità di servizio** nella scuola e nel comune di titolarità;
- documentazione (dichiarazioni personali, certificazioni, ecc.) necessaria per la fruizione delle **precedenze** (vedi schede relative).

! ***Tutte le dichiarazioni e certificazioni devono essere prodotte in carta semplice***

LE PREFERENZE ESPRIMIBILI

- Le preferenze, complessivamente per un numero non superiore a **20** per i circoli ed a **15** per le scuole ed istituti di istruzione superiore debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo domanda.
- Nel Bollettino ufficiale pubblicato nella rete internet e intranet del MPI sono riportate in modo analitico, le denominazioni delle scuole costituite:
  - da un codice;
  - da una dicitura in chiaro di identificazione dell'istituzione.

Possono essere richieste:

1) preferenze puntuali relative al singole istituzioni scolastiche

- Gli aspiranti trascrivono il codice delle scuole con l'esatta definizione ufficiale riportata nei Bollettini ufficiali disponibili sul sito internet del Ministero della pubblica istruzione utilizzando i codici delle seguenti tipologie di istituzioni:
  - Plessi sede di circolo
  - Sedi attivate presso strutture ospedaliere
  - Scuole per sordomuti
  - Scuole per ciechi
  - Sedi attivate presso strutture carcerarie
  - Centro territoriale di educazione per adulti
  - Istituti di Istruzione secondaria di I grado
  - Istituti di istruzione secondaria di II grado
  - Liceo Europeo
  - Istituti omnicomprensivi
  - Istituti **collocati in piccole isole**

  ATTENZIONE!! *I docenti di scuola secondaria di I e II grado se desiderano ampliare le possibilità di ottenere il trasferimento comprendendo tra le preferenze espresse anche le* ***cattedre "orario"*** *(tra più scuole anche, eventualmente, in comuni diversi) dovranno richiederlo espressamente barrando l'apposita casella del modulo domanda*

2) preferenze sintetiche relative ad ambiti territoriali

- Gli aspiranti trascrivono il codice del Distretto, del Comune, della Provincia. In questo modo possono chiedere con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati nell'area territoriale di interesse. In tal caso l'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale delle scuole nel rispetto della precedenza scaturita da eventuali preferenze puntuali di altri aspiranti.

- Nell'ambito di ciascuna provincia, nel B.U. le indicazioni sintetiche vengono elencate nel seguente ordine:

  - Distretti compresi nei comuni (dove esistono)
  - Comuni che comprendono più distretti (dove esistono)
  - Distretti che comprendono più comuni;
  - Isole **della Provincia (dove esistono)**

  ATTENZIONE!!
  Non sono comprese nelle preferenze sintetiche le seguenti tipologie di scuole che gli interessati debbono richiedere utilizzando il codice specifico, ovvero:
  - Sedi attivate presso strutture ospedaliere
  - Sedi attivate presso strutture carcerarie
  - Centro territoriale di educazione per adulti
  - Liceo ***Europeo***

  Analogamente non sono comprese nelle preferenze sintetiche di comune e provincia le ***piccole isole****.*

- Il personale docente della **dotazione organica provinciale** dovrà utilizzare l'apposito codice riportato immediatamente dopo il codice sintetico della provincia. A tale codice segue la dicitura *"dotazione organico provinciale"*.

- Il personale docente della **scuola secondaria di II grado**,interessato al movimento su posti di **sostegno** potrà esprimere la preferenza indicando l'apposito codice meccanografico con la dicitura *"dotazione organica di sostegno"*.

N.B. si consiglia, prima di prendere visione dell'elenco ufficiale delle scuole, di consultare la legenda relativa all'ordine di scuola di interesse.

QUALI E QUANTE DOMANDE E' POSSIBILE PRESENTARE

- Come evidenziato nella scheda relativa alla presentazione delle domande il personale interessato può inoltrare più di una domanda di mobilità.
- Di seguito proponiamo una sintesi delle domande che è possibile presentare contemporaneamente, ovviamente, con riferimento alla mobilità professionale, se in possesso dei titoli di studio e/o di abilitazione necessari

Trasferimento

Per la provincia di titolarità (comprensiva del trasferimento tra i posti dell'O.F. del proprio circolo)

+

Per diversa provincia

La domanda per altra provincia, se accolta, prevale rispetto alla domanda di trasferimento eventualmente presentata per la provincia di titolarità

+

Passaggio di cattedra

Per la provincia di titolarità

+

Per diversa provincia

+

Per più classi di concorso

! E' possibile chiedere più classi di concorso con domande distinte. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza. In caso di mancanza di indicazioni si segue l'ordine di elencazione del D.M. 39/99 (numerico)

! Per la scuola secondaria di II grado è possibile chiedere più province

! I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra devono precisare a quale movimento intendono dare precedenza

! In caso di mancanza di indicazioni prevale il trasferimento

+

Passaggio di ruolo

Per un solo ruolo
e
Per una sola provincia

! Per la scuola secondaria è possibile chiedere con domande distinte più classi di concorso dello stesso grado di scuola. In Tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza.

! Per la scuola secondaria di II grado è possibile esprimere preferenze per più province

! La domanda di passaggio di ruolo prevale sia sulla domanda di trasferimento sia sulla domanda di passaggio di cattedra

POSTI DI SOSTEGNO, DI TIPO SPECIALE AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

Il trasferimento da/per posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato

- I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di specializzazione/studio.
- Tale operazione rientra tra i trasferimenti/L'assegnazione è effettuata con i trasferimenti.
- Nell'ambito del sostegno sono previste le seguenti tipologie di posti a cui possono accedere i docenti forniti del titolo valido per le diverse tipologie:
  - ✓ sostegno per minorati psicofisici
  - ✓ sostegno per minorati dell'udito
  - ✓ sostegno per minorati della vista

  ! *A tale fine l'interessato deve dichiarare sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione*
- Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta l'obbligo di permanenza per almeno un **quinquennio**.
- I trasferimenti **in ingresso sul sostegno** (docenti provenienti da posto comune o da cattedre curricolari che transitano su posti di sostegno) e **in uscita dal sostegno** (docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni o sulle cattedre curricolari delle scuole), sono effettuati nella **seconda fase** dei movimenti anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

- **Scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo grado**
  - È possibile chiedere di essere trasferiti, graduando l'ordine di preferenza (sono presenti nel modulo domanda apposite caselle):

    nella scuola dell'infanzia e primaria
    - ✓ solo su posto comune
    - ✓ solo su posto di sostegno
    - ✓ su posto comune e di sostegno
    - ✓ su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno
    - ✓ su posto comune, speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno

    nella scuola secondaria di I grado
    - ✓ solo su cattedra
    - ✓ solo su sostegno
    - ✓ su cattedra e sostegno

  ! *In caso di compilazione errata o dubbia si considera solo la tipologia di posto di attuale titolarità*

- Il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
  - ✓ in caso di **preferenza puntuale** (singola scuola) sono progressivamente esaminate, secondo l'ordine espresso dal docente, le varie tipologie di posto esistenti in ciascuna preferenza.
    - ! *Ad **esempio** se si chiede:*
      - *1 posto comune*
      - *2 sostegno*

      il sistema verificherà se è disponibile nella scuola richiesta un posto comune o un posto di sostegno prima di cercare una disponibilità nella preferenza successiva. Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto di sostegno disponibile nella prima scuola richiesta anche se nella seconda scuola è presente una disponibilità di posto comune
  - ✓ in caso di **preferenza sintetica** (distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica e successivamente sono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato nelle caselle del modulo domanda;
    - ! *Ad **esempio** se si chiede:*
      - *1 posto comune*
      - *2 sostegno*
      - *il sistema verificherà in tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica se è disponibile un posto comune prima di cercare una disponibilità di sostegno. Ciò può comportare che si venga trasferiti su un posto comune disponibile nell'ultima scuola compresa nella preferenza sintetica anche se nella prima scuola è presente una disponibilità di sostegno*
  - ✓ nell'ambito del sostegno, sono esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda (psicofisici, udito, vista).

- **Scuola secondaria di II grado**
  - Per l'istruzione secondaria di II grado è costituito, un contingente provinciale di posti di sostegno (DOS) ripartito in quattro aree disciplinari:
    - ✓ scientifica-fisica-naturalistica;
    - ✓ umanistica-linguistica-musicale;
    - ✓ tecnico-professionale-artistica;
    - ✓ psicomotoria;
  - Ciascuna area raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti descritte nell'elenco allegato all'O.M.
  - Per accedere ai posti di dotazione provinciale di sostegno (DOS) è necessario esprimere la preferenza per tale dotazione indicando lo specifico codice meccanografico riportato nel Bollettino ufficiale.
    - ! Il movimento è disposto sull'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, in caso di domanda di trasferimento, o

comprendente la classe di concorso richiesta, in caso di domanda di passaggio.

! Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno (DOS) sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono *in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.*

- L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che **non ha terminato il quinquennio** di permanenza può chiedere il trasferimento e il passaggio di cattedra e/o di ruolo solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
  - I docenti che ottengono il **passaggio di ruolo** su posti di sostegno sono obbligati a permanere per un quinquennio sul posto di sostegno nel nuovo ruolo (il quinquennio si calcola a partire dal passaggio nel nuovo ruolo).
  - Per i docenti della scuola secondaria di II grado il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo (es. docenti diplomati della scuola secondaria di II grado – ITP - che transitano nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado) possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno.

  ! *I docenti di sostegno che non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare alla mobilità (trasferimenti e passaggi) su posti di tipo comune e su classi di concorso fino al compimento del quinquennio.*
- L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che **ha terminato il quinquennio** di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione

Il compimento del quinquennio

- Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell'assunzione o del passaggio di ruolo e si considera l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

  ! *L'obbligo di permanenza non si applica nei confronti dei docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado*

  ! *Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali o da posti ad indirizzo didattico differenziato il servizio prestato nelle predette scuole/posti é considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. (intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio).*

L'INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE PERDENTE POSTO

- Per tutte le tipologie di personale e per tutti gli ordini e gradi di scuola, compreso il personale educativo (al quale, in base all'art. 38 comma 1, si applica quanto previsto per il personale docente) il CCNI definisce gli stessi criteri per l'individuazione del perdente posto.
- Il CCNI 2008/2009, agli articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto:
  - 21, comma 9 (docenti di scuola materna ed elementare);
  - 23, comma 11 (docenti di scuola secondaria);
  - 48, comma 5 (personale ATA);

  stabilisce che i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle.
- Si valutano esclusivamente i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità **(5 febbraio 2008**), anche se la graduatoria di istituto viene predisposta successivamente a tale data.
- Gli interessati sono graduati tra loro ed è considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio.
- L'individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine:

  1. si considera perdente posto **prioritariamente** il personale che ha assunto la titolarità nella scuola dal **1° settembre 2007** a seguito di **domanda** di trasferimento o di passaggio **volontaria**.

     ! *E' considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che avendo perso il posto in altra scuola, nel corso del quinquennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell'art. 7, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2007 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze.*

  2. **Successivamente** si formula **un'unica** graduatoria comprendente:
     - il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al 2007/08
     - il personale che, individuato perdente posto nel corso del quinquennio precedente, è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ed è "rientrato" nella scuola dal 1° settembre 2007 beneficiando della precedenza prevista al punto II dell'art. 7, comma 1;
     - il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal 1° settembre 2007 a seguito di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto).

     ! *Tale personale è graduato in base al punteggio posseduto*

- A seguito della definizione del nuovo organico della scuola dal quale risulta una contrazione di posti, il Dirigente scolastico:
  - entro 10 giorni predispone e **pubblica all'albo della scuola le graduatorie** interne di istituto relative agli insegnamenti interessati alla soppressione di posti;
  - **notifica agli interessati la posizione di soprannumerario** e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
- Le graduatorie sono distinte per tipologia di posti e insegnamenti e indicano per ciascun docente **i punteggi** analitici attribuiti sulla base:
  - della dichiarazione personale dei titoli posseduti presentata a tale fine dal personale;
  - delle tabelle allegate al CCNI (titoli di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le precisazioni relative ai trasferimenti d'ufficio.

  ! *Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, V e VII dell'art. 7) il Dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso*
- Per l'organico funzionale della scuola primaria saranno compilate distinte graduatorie per posto comune e posto lingua, quest'ultimo eventualmente suddiviso nelle diverse lingue insegnate nella scuola.

  ! *Il personale soprannumerario su posto di lingua straniera prima delle operazioni di mobilità confluisce nella graduatoria di posto comune da cui verrà individuato il docente (l'ultimo della graduatoria) che perderà posto sull'organico funzionale della scuola e che potrebbe, conseguentemente, non essere il docente di lingua straniera. A parità di punteggio la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica*
- Nel caso si riscontrino errori è necessario presentare **reclamo** al Dirigente Scolastico **entro cinque giorni** dalla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'istituto**. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad esaminarlo entro 10 giorni** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.
- Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha **5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio**.

  ! *Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini*
- Il personale soprannumerario che non presenta domanda di trasferimento sarà in ogni caso il trasferito d'ufficio su altra scuola dello stesso comune o in altro comune della stessa provincia sulla base:
  - del punteggio attribuitogli, come perdente posto, nella graduatoria d'istituto;
  - delle tabelle di viciniorietà.

IL DIRITTO AL RIENTRO NELLA SCUOLA E/O NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

- Al personale perdente posto trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o trasferito a domanda condizionata è riconosciuto il **diritto al rientro con precedenza** nella scuola (precedenza II - art. 7, comma 1) e nel comune (precedenza IV - art. 7, comma 1) di precedente titolarità qualora nel quinquennio successivo a quello del trasferimento si renda nuovamente disponibile il posto o la cattedra.

  ! *Si ha diritto al rientro con precedenza esclusivamente per la tipologia di titolarità posseduta al momento del trasferimento d'ufficio*

- La precedenza spetta a **condizione** che gli interessati presentino:
  - al momento dell'individuazione quale perdente posto, domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà (cioè manifestino la volontà di non essere trasferiti dalla scuola). E' considerato equivalente il trasferimento d'ufficio senza aver presentato domanda;
  - in ciascun anno del quinquennio successivo, domanda di rientro richiedendo come prima preferenza la scuola dove erano titolari o una preferenza sintetica comprensiva di tale scuola (comune, distretto);
  - dichiarazione della continuità di servizio nella scuola e/o nel comune il cui fac-simile è riportato in allegato all'Ordinanza dei trasferimenti.

- La precedenza per il **rientro nella scuola** di ex titolarità (precedenza II):
  - è applicata nella prima fase dei movimenti anche se il personale interessato è titolare in comune diverso;
  - ha effetto solo per la scuola dove l'interessato era titolare che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.

  ! *Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza IV*

- La precedenza per il **rientro nel comune** di ex titolarità (precedenza IV):
  - è applicata nella seconda fase dei movimenti;
  - ha effetto solo per il comune dove l'interessato era titolare o in mancanza di posti richiedibili in detto comune) in quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

  ! *Per mancanza di posti richiedibili si intende l'assenza nel comune di precedente titolarità di una scuola corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato e non l'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento*

- Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità è riconosciuto il punteggio per la **continuità del servizio** nella scuola e/o nel comune di precedente titolarità sia per la partecipazione ai trasferimenti (anche, eventualmente, d'ufficio) sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto nella scuola di attuale titolarità. La continuità non si interrompe anche nel caso il personale ottenga nel quinquennio l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria in diversa istituzione scolastica.

  ! *Il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, che esercita per i cinque anni successivi il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità, anche se ottiene il trasferimento in altre scuole, non perde il diritto alla precedenza e la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla continuità del servizio e all'acquisizione o al mantenimento del bonus*

Nota Bene

- Ai fini della **formulazione della graduatoria interna di istituto** il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità:

  - nella nuova scuola è graduato sin dal primo anno di trasferimento insieme al personale già titolare in tale scuola con riconoscimento del punteggio per la continuità del servizio con la scuola e/o con il comune di precedente titolarità (condizione indicata nel punto 2 della scheda relativa all'individuazione del perdente posto);

    ! *Tale tutela rispetto alla collocazione nella graduatoria interna della nuova scuola di titolarità, si applica solo nella prima scuola in cui si viene trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e non si estende ai successivi eventuali trasferimenti che lo stesso personale chieda e ottenga nel corso del quinquennio, per avvicinarsi alla scuola di ex titolarità*

  - se nel corso del quinquennio ottiene il trasferimento per una diversa istituzione scolastica, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come "trasferito a seguito di mobilità volontaria", e verrà individuato per primo quale perdente posto nell'eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo (condizione indicata nel punto 1 della scheda relativa all'individuazione del perdente posto).

  ! *La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus*

PERSONALE DOCENTE PIÙ VOLTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

- Il personale che nel corso del quinquennio viene **più volte individuato soprannumerario** deve scegliere la scuola in cui esercitare il diritto al rientro con precedenza. Tale diritto **non può essere esercitato contemporaneamente su più scuole**: nel contratto, infatti si precisa che la richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata.

  ! *Quanto sopra deriva dalla complessità di gestione delle precedenze con il sistema informatico che non è in grado di prendere in considerazione contemporaneamente la domanda di trasferimento condizionata relativa alla scuola di attuale titolarità insieme alla richiesta di rientro con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo quinquennio. La presentazione della domanda di trasferimento condizionata, infatti, è equivalente all'esercizio di una precedenza: quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero. Qualora si ricrei il posto nella scuola di attuale titolarità questo movimento annulla qualunque altra richiesta, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto*

- A tutela di tale personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati intendano presentare comunque la domanda condizionata, rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola di precedente titolarità, negli anni successivi e nei limiti del quinquennio iniziale, si mantiene sia il diritto alla precedenza nel rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato.

PERSONALE ATA

MOBILITA' TERRITORIALE
Può partecipare:

- il personale ATA assunto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità;
- il personale ATA a tempo indeterminato al fine di ottenere la titolarità in altra scuola della stessa provincia e/o di altra provincia.

MOBILITA' PROFESSIONALE (passaggio ad altro profilo della stessa area):

- Può partecipare il personale ATA a tempo indeterminato, in possesso del prescritto titolo di studio valido per l'accesso al profilo richiesto al fine di ottenere il passaggio ad altro profilo dell'area di appartenenza nelle scuole della Provincia di titolarità e/o in altra Provincia.

N.B. Resta confermata la validità dei titoli di studio previsti dal CCNL 24.7.2002 purchè conseguiti entro la data del 29.11.2007.

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere redatte secondo i moduli disponibili nella rete internet o intranet del MPI e devono essere corredate di:

- dichiarazione personale di cui all'**all. D**, attestante i **titoli di servizio** valutabili ovvero certificato di servizio;
- dichiarazione personale (ai sensi DPR n. 445/2000), attestante le **esigenze di famiglia** (stato civile, stato di famiglia, unicità assistenza disabile (come da nostra scheda), residenza per ricongiungimento, ecc);
- dichiarazione personale (ai sensi DPR n. 445/2000), attestante il possesso di **idoneità** conseguite in concorsi per posti di personale ATA e per il **passaggio di profilo** il possesso del titolo di studio previsto;
- dichiarazione personale di cui all' **all. E,** attestante la **continuità di servizio** nella scuola e nel comune di titolarità;
- documentazione (dichiarazioni personali, certificazioni, ecc) necessaria per la fruizione delle **precedenze** (vedi schede relative).

! ***Tutte le dichiarazioni e certificazioni devono essere prodotte in carta semplice.***

LE PREFERENZE ESPRIMIBILI

- Le preferenze, complessivamente per un numero non superiore a **15** debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo domanda.
- Nel Bollettino ufficiale pubblicato nella rete internet e intranet del MPI sono riportate in modo analitico, le denominazioni delle scuole costituite:
  - da un codice;
  - da una dicitura in chiaro di identificazione dell'istituzione.
- Possono essere richieste preferenze del seguente tipo:
  - **preferenze puntuali relative a**
    - ✓ Istituzioni scolastiche principali riportate nel bollettino ufficiale con la dicitura "esprimibile dal personale ATA";
    - ✓ Centri territoriali di educazione per adulti (solo assistenti amministrativi e collaboratori scolastici).
  - **preferenze sintetiche relative ad ambiti territoriali**
    - ✓ Distretto (1)
    - ✓ Comune
    - ✓ Provincia (2)

    *(1) i distretti che comprendono parte del territorio di un comune o altri comuni limitrofi sono raggruppati in "**distretti sub-comunali**" (compresi nel territorio di un solo comune), e "**distretti intercomunali"** (comprendenti più di un comune)*

    *(2) i comuni isolani sono raggruppati sotto la dicitura "**isole della provincia**"*

IL *BONUS*

- L'attribuzione di un punteggio aggiuntivo è stata introdotta nel 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione all'impegno assunto dall'Amministrazione di stabilizzare gli organici. Un obiettivo che negli anni successivi non si è realizzato a causa della riduzione drastica e progressiva degli organici e dei posti disponibili.
- Si è reso, così, necessario intervenire con successivi adattamenti della disciplina di tale beneficio per adeguarla alle difficoltà crescenti incontrate dal personale soprannumerario e si è convenuto dall'a.s. 2005/06 di portare a termine la maturazione del *bonus* con il triennio successivo.
- Conseguentemente l'a.s. 2007/08 è l'ultimo utile per l'acquisizione del *bonus* che, comunque, potrà essere utilizzato anche successivamente

COME SI MATURA IL *BONUS*

Il personale docente, educativo ed ATA può acquisire *"una tantum"* (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo (tabella di valutazione dei titoli, nota *"5 ter"* per il personale docente ed educativo, nota "e" per il personale ATA):

- dopo un triennio continuativo, compreso tra l'a.s. 2000/01 e l'a.s. 2007/08, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità;
- Il triennio continuativo 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 è l'ultimo utile per l'acquisizione del bonus;
- Il punteggio aggiuntivo **si matura anche quando**, nel triennio continuativo di riferimento
  - si presenta domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e si ottiene il trasferimento;
  - si presenta domanda condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nel quinquennio, nella scuola di precedente titolarità.
    ! *In tale contesto per il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo*
  - si presenta domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità);
  - si presenta domanda di assegnazione provvisoria;

- si presenta revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità.

COSA SUCCEDE DOPO CHE SI E' ACQUISITO IL *BONUS*

Il personale che ha acquisito il *bonus*:

- **LO PERDE**
  - nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all'a.s. 2004/05. Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che:
    - ✓ aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall'a.s. 2003/04 determina la perdita del *bonus*;
    - ✓ aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'a.s. 2003/04 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato;
    - ✓ aver ottenuto l'assegnazione provvisoria dall'a.s. 2004/05 determina la perdita del *bonus*;
    - ✓ il *bonus "perso"*, non può essere acquisito una seconda volta.
- **LO MANTIENE**
  - in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale (dopo aver acquisito il bonus la sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo);
  - in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale;
  - in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario;
  - in caso di rientro, nel quinquennio, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o di trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità;
  - in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale di circolo.

LE PRECEDENZE

- Il CCNI del 20 dicembre 2007 all'art. 7 prevede, nelle varie fasi delle operazioni, un sistema di precedenze a favore di alcune categorie di personale in relazione a vincoli di natura legislativa.
- Nelle schede che seguono sono riportate, distinte per tipologia, le diverse precedenze regolamentate dal contratto

LE PRECEDENZE PER L'HANDICAP

- **Personale con gravi motivi di salute (PRECEDENZA I)**
  - precedenza assoluta nei trasferimenti indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza ai non vedenti ed emodializzati;
  - per la mobilità professionale, precedenza assoluta all'inizio della III fase.

- **Personale in situazione di handicap e che ha bisogno di particolari cure continuative (PRECEDENZA III)**
  - precedenza, nell'ambito di ciascuna delle tre fasi, al personale in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50 (art. 21 legge 104/92);
  - precedenza, al personale che per gravi motivi di salute sia bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia) a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune in cui esiste il centro di cura specializzato;
  - precedenza, al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità (art. 33, comma 6, legge 104/92).

- **Personale che assiste soggetti in situazione di handicap** ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 **(PRECEDENZA V)**
  - È attribuita la precedenza, nel contesto delle procedure di trasferimento della II e III fase per la provincia che comprende il comune ove risulti **domiciliato** uno tra i seguenti soggetti **portatori di handicap permanente** in situazione di gravità:
    - ✓ Il coniuge
    - ✓ Il figlio anche adottivo
    - ✓ Il genitore (solo se il lavoratore interessato è l'unico figlio in grado di prestargli assistenza)

- ✓ Il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori scomparsi o impossibilitati a provvedere all'assistenza perché totalmente inabili
- ✓ La persona con handicap grave nei riguardi della quale il lavoratore interessato esercita la tutela legale

! *La precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più distretti (ad es.: comuni metropolitani) a condizione che il lavoratore scelga una scuola ubicata nel distretto di residenza del portatore di handicap da lui assistito (diverso da quello di titolarità).*

! *È riconosciuta la precedenza in ambito interprovinciale ai **neoassunti** che hanno interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

! *La **convivenza con il disabile** (se trattasi di unico figlio convivente) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l'unicità dell'assistenza. Ciò anche in presenza di altri figli che non dovranno più, in tal caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono l'assistenza al genitore.*

LE PRECEDENZE PER L'HANDICAP – APPROFONDIMENTI

I destinatari delle precedenze

- Il contratto tutela solo il personale in situazione di handicap grave.
  - L'handicap viene considerato **grave** quando la persona necessita di un **intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, legge 104/92).

  ! *E' importante distinguere la situazione di handicap rispetto a quella di invalidità. Quest'ultima, infatti, non è sufficiente a definire una situazione di handicap grave che richiede uno specifico riconoscimento da parte dell'apposita Commissione prevista dall'art. 4 della legge 104/92 operante presso ogni ASL. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale ed un esperto nei casi da esaminare.*

La documentazione del rapporto di parentela o affidamento

- Il rapporto di parentela, adozione, affidamento con il soggetto handicappato devono essere comprovati da **una** delle seguenti documentazioni:
  - dichiarazione personale sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
  - stato di famiglia;
  - copia della sentenza di affidamento, adozione, tutela.

La documentazione dell'assistenza continuativa

- L'attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda deve essere documentata con:
  - dichiarazione personale sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
  - certificato della ASL competente o dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 445/2000 dello **stato di non ricovero** a tempo pieno del soggetto in istituto specializzato.

La documentazione dell' unicità di assistenza

- La situazione di unicità nell'esercizio dell'assistenza continuativa da parte del coniuge, del genitore, dell'unico figlio in grado di prestare assistenza, del fratello o della sorella conviventi (in caso di scomparsa dei genitori) deve essere documentata con:
  - dichiarazione personale sostitutiva redatta da parte di ciascun figlio (ai sensi del DPR 445/2000) di non essere in grado, per ragioni esclusivamente oggettive, di effettuare l'assistenza continuativa al genitore disabile.

  ! *L'autodichiarazione non è necessaria laddove il lavoratore richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile*

LE PRECEDENZE DEL PERSONALE TRASFERITO PERCHÈ SOPRANNUMERARIO

Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) **ha diritto** al rientro, per cinque anni, con precedenza nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario.

Rientro nella scuola di precedente titolarità

- Precedenza riconosciuta nella prima fase delle procedure di trasferimento a condizione che il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo all'individuazione della soprannumerarietà.

- La precedenza si applica esclusivamente con riferimento alla tipologia di posto (comune e/o cattedra, sostegno) e alla scuola dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione della soprannumerarietà, alle seguenti condizioni:

- essere stato trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata
- esprimere, in ogni anno del quinquennio successivo, come prima preferenza
  - ✓ la scuola, circolo o istituto di precedente titolarità (preferenza puntuale), oppure
  - ✓ il comune o distretto comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica). In tale caso la precedenza si applica esclusivamente per l'istituzione scolastica e tipologia di posto di ex titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.

Rientro nel comune di precedente titolarità

- Precedenza riconosciuta nella **seconda fase** delle procedure di trasferimento, a condizione che nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino, il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo all'individuazione della soprannumerarietà.
- **L**a precedenza si riconosce esclusivamente nell'ambito della tipologia di posto e istituzione scolastica dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione della soprannumerarietà, a condizione che in ciascun anno del quinquennio richieda come prima preferenza, la scuola o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio o, in assenza di posti richiedibili, in quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

La continuità di servizio

- Al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata con diritto alla precedenza II è riconosciuta la valutazione della **continuità del servizio**.

  ! *L'aver ottenuto, nel corso del quinquennio, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo per la continuità*

LE PRECEDENZE DEL PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE E DEL PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

- **Personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**
  A norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* **è riconosciuta la precedenza:**
  - nella seconda fase a condizione che venga espressa come prima preferenza la sede del comune ove si espleta il mandato amministrativo;
  - nella **terza fase** a condizione che venga espressa come prima preferenza la sede della provincia ove si espleta il mandato amministrativo.
    - ✓ Riguarda: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.

  ! *Al termine dell'esercizio del mandato detto personale rientra nella scuola di titolarità in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario*

- **Coniuge convivente di personale militare, di pubblica sicurezza, trasferiti d'ufficio**
  La legge 10 marzo 1987, n. 100 "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare" art. 1 comma 5 dispone che: *"Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale **ha diritto, all'atto del trasferimento**, ad essere impiegato, **in ruolo normale, in soprannumero e per comando**, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina".*
  Pertanto **è riconosciuta la precedenza** nella **seconda fase** (Comune) e nella **terza fase** (Provincia) delle procedure di trasferimento a condizione che venga espressa come prima preferenza la sede del comune, o in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, del comune viciniore nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge.

! ***N.B.: Tali precedenze non si applicano alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale***

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

LE FASI

PRIMA FASE

Mobilità territoriale in ambito comunale
(Trasferimenti nel comune)

SECONDA FASE

Mobilità territoriale in ambito intercomunale
(Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia)

Non alterano il numero delle disponibilità (organici provinciali)

TERZA FASE

Mobilità professionale
- Passaggi di ruolo
- Passaggi di cattedra (ad altra classe di concorso)
- Passaggi tra profili professionali della stessa area del personale ATA

Mobilità territoriale in ambito interprovinciale
- Trasferimenti tra province diverse

Variano i posti disponibili nell'organico provinciale

N.B.: *il CCNI 2008/2009 ha introdotto alcune modifiche nella gestione dei posti della terza fase del personale docente al fine di favorire i trasferimenti interprovinciali*

LA TERZA FASE

- Alla terza fase è attribuito il 50% dei posti disponibili nell'organico provinciale; il restante 50%, infatti, è attribuito alle assunzioni (art. 6).
- Per il personale docente - da quest'anno - l'eventuale posto dispari (di norma attribuito alle assunzioni) è destinato alla mobilità professionale nel caso in cui vi siano docenti in esubero provinciale utilizzati in quel ruolo o classe di concorso e che presentano domanda di passaggio.

La ripartizione dei posti disponibili

50% ASSUNZIONI

50%
- 25% passaggi (solo docenti)
- 25% trasferimenti (solo docenti)

La sequenza delle operazioni di terza fase

Personale docente

I. **Passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari nella provincia:** 25%. Si supera il 25%, fino ad un massimo del 50%, per i passaggi da posti in esubero nella provincia.

II. **Trasferimenti interprovinciali:** 25% + eventuali posti residuati dalla precedente operazione.

III. **Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali e residuali nella provincia:** posti residuati dalle precedenti operazioni.

La sequenza delle operazioni di terza fase

Personale ATA

- **Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area nell'ambito della provincia del personale ATA che risulti soprannumerario nella provincia:** nel limite del 50% delle disponibilità assegnate alla terza fase.
- **Trasferimenti interprovinciali:** sui posti residuati dalla precedente operazione.
- **Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area:** sui posti residuati dalla precedente operazione.

LA MOBILITA' RELATIVA ALLA CLASSE DI CONCORSO 77/A STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

- Per la classe di concorso 77/A - strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - la mancata previsione da parte dell'Amministrazione delle modalità di accesso a regime ha condizionato le operazioni di mobilità interprovinciale e professionale da parte del personale interessato.
  ! *Con il recente D.M. 137/07 la questione dell'accesso all'insegnamento dello strumento musicale, a distanza di quasi 9 anni dalla riconduzione ad ordinamento, è stata solo parzialmente risolta*

- Nel CCNI all'art. 6, comma 1b, si prevedono le seguenti procedure:
  1) Prima e seconda fase dei movimenti (trasferimenti in ambito comunale e intercomunale)
  Sono consentiti, senza alcuna limitazione, i trasferimenti nell'ambito del comune e della provincia. Si tratta delle operazioni di mobilità territoriale che vengono gestite nella prima e nella seconda fase dei movimenti e che non incidono sulle dotazioni organiche esistenti.
  2) Terza fase dei movimenti (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale)
  Per i movimenti gestiti nella terza fase, al fine di determinare il **numero delle disponibilità**, dai posti vacanti in organico di diritto deve essere preliminarmente detratto il numero di posti corrispondente ai docenti inclusi nella seconda (ex prima fascia) delle graduatorie ad esaurimento. Ovviamente nelle province in cui la prima fascia è esaurita non si deve operare alcun accantonamento.
  ! *Tale accantonamento deriva dalla disposizione introdotta dall'art. 11, comma 9 della legge 124/99, che nel ricondurre ad ordinamento la classe di concorso di strumento musicale, ha previsto, a decorrere dall'a.s. 1999/2000, l'assunzione su tutti i posti disponibili dei docenti inseriti nella ex prima fascia (precari in possesso di abilitazione e 360 giorni di servizio di strumento nel periodo 1.8.1989/25.5.1999)*

  I posti come sopra determinati sono ripartiti con gli stessi criteri previsti nella terza fase delle operazioni per le altre classi di concorso (il 50% dei posti disponibili è assegnato alla terza fase e ripartito tra mobilità professionale e interprovinciale; il restante 50% è attribuito alle assunzioni).

  La mobilità professionale è limitata ai **passaggi di cattedra** ed è consentita solo ai docenti titolari di educazione musicale nella scuola media che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - inserimento nella graduatoria ad esaurimento di strumento musicale;
  - servizio effettivo di strumento musicale per 360 giorni.

  Per i **trasferimenti interprovinciali** non ci sono vincoli: i movimenti sono possibili sulle disponibilità residuate dai passaggi di cattedra.